

Regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra i Paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo « status » delle loro Forze armate.

Art. 1.

La facoltà di rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione o di accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti nell'art. VII, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951 fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo « status » delle loro Forze armate e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, è esercitata secondo le disposizioni seguenti.

Le istanze di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera b) della predetta Convenzione sono dirette al Ministro per la grazia e giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il più vicino Tribunale. Questi le inoltra, con un rapporto informativo, al Procuratore generale che le trasmette immediatamente con le osservazioni del caso.

Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione alla Procura della Repubblica od al pretore competente per il procedimento.

Il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Ministro per gli affari esteri anche nel caso che le istanze non siano pervenute per il suo tramite, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorità giudiziaria competente per il procedimento.

Tale richiesta non può essere fatta dopo che sia stato notificato all'imputato il decreto di citazione per il dibattimento di primo grado.

Il giudice, accertata la esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia, dichiara con sentenza la rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione.

In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro è comunicata all'autorità dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia.

Le precedenti disposizioni si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso che il Ministro per la grazia e giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorità, nell'esercizio della giurisdizione, da parte delle autorità giudiziarie italiane, in favore dell'altro Stato.

Art. 2.

La istanza di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato di origine ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera a), n. i e ii della citata Convenzione, è fatta dal Ministro per la grazia e giustizia per il tramite del Ministero degli affari esteri alle competenti autorità dell'altro Stato.

Art. 3.

Se la cognizione del reato rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria militare, il Ministro per la grazia e giustizia provvede di intesa con il Ministro per la difesa.

Art. 4.

Le autorità giudiziarie devono comunicare al Ministro per la grazia e giustizia, di loro iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, le informazioni occorrenti per l'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti articoli.

Art. 5.

Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera g), dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il pretore deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se ciò non sia possibile o in caso di urgenza al più vicino Comando o Ufficio dello Stato di origine, affinché un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento.

Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicità del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.

Art. 6.

La rinuncia da parte dello Stato di origine al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione è notificata, ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera c), dell'indicata Convenzione, al Ministero di grazia e giustizia che provvede a trasmetterla senza indugio all'autorità giudiziaria competente.

Art. 7.

Il capo dell'ufficio giudiziario che ha ordinato o compiuto un atto, che debba essere notificato o comunicato alle autorità dello Stato di origine in esecuzione delle disposizioni dell'art. VII della citata Convenzione, deve inviare copia dei documenti o le informazioni, che occorre notificare, alla Procura generale presso la Corte d'appello nel cui distretto l'ufficio ha sede. Questa provvede a portare sollecitamente l'atto o le informazioni a conoscenza delle autorità militari dello Stato d'origine, dalle quali dipende la persona a cui l'atto o le informazioni si riferiscono, ovvero alle autorità dello stesso Stato comunque abilitate a ricevere simili notificazioni o comunicazioni.

L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria che abbiano disposto la cattura di una delle persone indicate nell'art. VII, paragrafo 5, lettera b), dà immediata comunicazione dell'avvenuta cattura al Comando dal quale dipende la persona stessa ovvero al più vicino Comando od Ufficio dello Stato di origine.

Art. 8.

Le notificazioni o comunicazioni che devono essere fatte alle competenti autorità italiane, ai sensi del citato art. VII, possono anche essere dirette alla Procura generale presso la più vicina Corte d'appello, la quale provvede a trasmetterle alle autorità competenti.

Alla stessa Procura generale possono essere dirette le richieste di assistenza per la cattura dei membri delle Forze armate o di elementi civili sui quali ha giurisdizione lo Stato di origine, ai sensi dello stesso art. VII, paragrafo 5, lettera a), e le richieste di assistenza per lo svolgimento di inchieste, per ricerca di prove o per il sequestro e la consegna di elementi di prova, ai sensi dell'art. VII, paragrafo 6, lettera a), nonché le richieste di informazioni, previste nello stesso paragrafo 6, lettera b), e quelle di cui al paragrafo 7, lettera b).

Il Procuratore generale provvede, nelle forme e nei modi che ritiene opportuni, a che venga prestata l'assistenza richiesta.

Nel caso di flagranza o di particolare urgenza le richieste di assistenza per la cattura di membri delle Forze armate o di elementi civili, per la conservazione delle prove di reato o per la prevenzione di reati possono essere rivolte agli organi locali di polizia giudiziaria, dandosene immediata comunicazione alla Procura generale presso la più vicina Corte di appello.

Visto, il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 dicembre 1956, n. 1667.

Approvazione del regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.